



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

DIVISIONE V - SEZIONE I

Prot. n. 231420/3.1

Roma, li 21 OTT. 1996

CIRCOLARE N. 3440/5890

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del
Personale del Corpo di polizia e
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c. All'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile

All'Ufficio Segreteria Coordinamento
Rapporti Sindacali

L O R O S E D I

OGGETTO: Servizio fuori sede del personale del Corpo di
polizia e del personale della
Amministrazione Penitenziaria destinatario dello
art.40 della legge 395\90.

Criteri di liquidazione della diaria di missione
e rimborso delle spese sostenute.-



Ministero di Grazia e Giustizia

P R E M E S S A

Al fine di garantire una univoca e corretta procedura, nella liquidazione del trattamento economico di missione e nel rimborso delle spese sostenute dal personale in oggetto indicato, comandato in servizio fuori sede, si fornisce, di seguito, un testo riepilogativo di norme procedurali che integrano, non sostituendole, le disposizioni che, in più occasioni, questo Dipartimento ha avuto modo di impartire:

1 - FONTI NORMATIVE

Legge 18 dicembre 1973, n. 836
D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513;
Legge 26 luglio 1978, n. 417;
D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 (art.8);
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (art.6);
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 (art.6).

CIRCOLARI E LETTERE CIRCOLARI

Lettera circolare n.326180/3.1 del 1.6.90
Lettera circolare n.336964/3.1 del 5.2.1992
Lettera circolare n.40621/1.1 del 24.2.1993
Lettera circolare n.30072/3.1 del 16.2.1994
Lettera circolare n.40067/3.1 del 7.3.1994
Lettera circolare n.185880/5.1 del 28.8.1995
Lettera circolare n.70330/3.1 del 1.12.1995
Lettera circolare n.170323/5.1 del 3.8.1995 (Traduzioni)
Lettera circolare n.1278/3.1 del 5.1.1996 (Traduzioni)
Circolare n.3425/5875 del 24.4.1996 (Traduzioni)
Lettera circolare n.123234/3.1 del 24.5.1996 (Traduzioni)
Lettera circolare n.133914/3.1 del 5.6.1996 (Traduzioni)
Lettera circolare n.123234/3.1 del 20.6.1996 (Traduzioni)
Lettera circolare n.170123/3.9 del 17.7.1996 (Traduzioni)

2 - DEFINIZIONE

E' considerato servizio fuori sede il servizio temporaneo espletato dal dipendente, fuori dalla propria ordinaria sede di servizio, per ottemperare ad un provvedimento formale emesso dall'Amministrazione.



Ministero di Grazia e Giustizia

Il servizio fuori sede può essere disposto per:

- a) - servizio presso istituti, scuole, uffici e servizi;
- b) - frequenza corsi di istruzione, esami, collaudi etc;
- c) - presentazione avanti a collegi giudicanti (comprese le C.M.O.);
- d) - traduzioni e piantonamenti;
- e) - visite ispettive.

3 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Gli elementi costitutivi del servizio fuori sede sono:

- a) - il cambiamento di sede;
- b) - il dispositivo formale;
- c) - la temporaneità dell'incarico.

4 - S E D E

- a) - Per sede ordinaria di servizio si intende il centro abitato (Comune) o la località isolata in cui è ubicato l'ufficio, la scuola, l'istituto o la struttura del servizio presso il quale il dipendente presta abitualmente la propria attività lavorativa.
- b) - Per sede di missione si intende il centro abitato (Comune) o la località isolata in cui è ubicato l'ufficio, la scuola, l'istituto o la struttura del servizio presso il quale il dipendente è inviato a prestare, temporaneamente, la propria attività lavorativa.

Perché, nel servizio espletato fuori sede, si configuri il diritto al trattamento di missione, è necessario che, oltre alla sussistenza dei requisiti sopra



Ministero di Grazia e Giustizia

indicati, la distanza, tra le due località, non risulti inferiore a dieci chilometri e le stesse non siano ricomprese nell'ambito dello stesso comune.

Le Autorità demandate a disporre il servizio fuori sede sono:

- a) - il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, ed il Direttore dell'Ufficio Centrale del Personale, per le missioni svolte nell'ambito del territorio nazionale;
- b) - il Provveditore Regionale, per le missioni da espletare nell'ambito della Circoscrizione territoriale di competenza, dandone immediata informativa all'Ufficio Centrale del Personale - Divisione 3[^] Sezione B-;

Limitatamente al servizio delle traduzioni, il predetto funzionario, è stato delegato dal Direttore Generale a disporre il movimento del personale e degli automezzi su tutto il territorio nazionale (cfrs. lettera circolare n.170323/5.1 del 3.8.1995 e circolare n.3425/5875 del 24.4.1996);

- c) - i Direttori degli istituti o servizi, nei casi di esclusiva urgenza.

In tal caso i predetti funzionari sono tenuti ad inoltrare, con immediatezza, richiesta di ratifica del provvedimento, all'Ufficio Centrale del Personale Divisione 3[^] Sezione B.

Limitatamente al servizio delle traduzioni, i predetti funzionari sono stati delegati dal Direttore Generale a disporre il movimento del personale e degli automezzi su tutto il territorio nazionale (cfrs. circolare n.3425/5875 del 24 aprile 1996).

L'Autorità legittimata a disporre l'invio in



Ministero di Grazia e Giustizia

servizio fuori sede del dipendente è tenuta ad indicare nel provvedimento dispositivo:

- a) - l'inizio e, quando possibile, il termine del servizio disposto;
- b) - l'uso del mezzo di trasporto consentito;
- c) - se il dipendente è tenuto a fruire di vitto e di alloggio a carico dell'Amministrazione.

In mancanza della specificazione di cui al punto sub "c" deve intendersi che il dipendente possa fruire, nel luogo di missione, delle strutture alberghiere e di ristorazione consentite con conseguente rimborso, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, delle spese sostenute e documentate.

In tal caso la diaria di missione, giornaliera e/o oraria sarà liquidata nella misura prevista al comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. 147/90 (30%) così come rideterminata dall'art. 6 del D.P.R. 359/96 (40%).

In luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti, per missione di durata superiore a 30 giorni, è data facoltà al dipendente di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio, limitatamente al periodo di missione, fino alla concorrenza di € 1.500.000 mensili. In tal caso, le misure tabellari dell'indennità di missione saranno ridotte di un terzo ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 836/73 e successive modificazioni.

La predetta procedura potrà essere adottata nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione non sia in grado di fornire all'interessato vitto ed alloggio presso proprie strutture.



Ministero di Grazia e Giustizia

Con decorrenza 1° agosto 1996, in ottemperanza a quanto disposto all'art.6 del D.P.R. n.359/96, le percentuali del 30% e del 50%, previste ai commi tre e sette dell'art.8 del D.P.R. 147/90, sono rideterminate nella misura del 40% pertanto, le nuove misure giornaliere della indennità di missione sono:

- lire 15.840 ;
- lire 23.760 per missioni in cui il dipendente sia tenuto a fruire di vitto e di alloggio forniti dalla Amministrazione.

Con decorrenza 1° gennaio 1996, i limiti di spesa per i pasti consumati durante gli incarichi di missione sono stati rideterminati, con Decreto del Ministro del Tesoro datato 14 marzo 1996, in:

- lire 43.100 per un pasto;
- lire 85.700 per due pasti.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art.8 del D.P.R. n. 147/90, per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore si ha diritto al rimborso di due pasti mentre per incarichi di missione di durata non inferiore alle otto ore si ha diritto al rimborso di un solo pasto.

Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere (cfrs. comma 3 art.8 D.P.R. n.147/90).

Il comma 7 dell'art. 8 del predetto D.P.R. dispone che, al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura intera per ogni



Ministero di Grazia e Giustizia

ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni.

5 - TEMPORANEITA' DELL'INCARICO

I limiti temporali che danno titolo al trattamento di missione sono:

limite minimo:

- 2 ore, se il servizio fuori sede è svolto tra le ore 22,00 e le ore 06,00;
- 4 ore, se il servizio fuori sede è svolto tra le ore 06,00 e le ore 22,00.

Il limite massimo consentito di corresponsione del trattamento economico di missione, nella medesima località, è fissato in 240 giorni continuativi.

6 - INTERRUZIONI E RINNOVI

Si considera missione unica e continuativa, nella medesima località, anche quella interrotta per periodi inferiori a 60 giorni;

Si considera missione unica e continuativa, nella medesima località, anche quella eseguita saltuariamente nella predetta località allorché, in 30 giorni consecutivi, si superano, complessivamente 240 ore di permanenza fuori sede.

Il raggiungimento del limite massimo di servizio temporaneo (240 giorni), nella medesima sede, vieta, di fatto, la possibilità che il dipendente possa continuare a godere del trattamento di missione.

Circa gli effetti che le interruzioni producono sulle trasferte, si evidenziano i seguenti casi:



Ministero di Grazia e Giustizia

a) - l'interruzione avviene, per motivi di servizio, prima che siano scaduti i 240 giorni:

se l'interruzione è superiore a 60 giorni, l'incarico deve intendersi rinnovato e, pertanto, nell'ipotesi di un successivo invio nella stessa località di missione, il limite massimo dei 240 giorni di cui sopra, sarà computato ex novo e, quindi, il dipendente può percepire l'indennità di trasferta per altri 240 giorni.

b) - L'interruzione avviene, non per motivi di servizio, prima che siano scaduti i 240 giorni:

in tale ipotesi, per la durata dell'interruzione (es. aspettativa, congedo ordinario, straordinario ecc), la corresponsione della diaria ed il conteggio delle giornate di trasferta sono sospesi; saranno ripristinati qualora il dipendente compia ulteriori trasferte, nelle medesima località, fino al raggiungimento dei 240 giorni, raggiunti i quali l'indennità cessa.

c) - L'interruzione avviene per il raggiunto limite dei 240 giorni:

in tale circostanza, il successivo invio nella stessa località, se disposto dopo 60 giorni dall'incarico precedente, purché ovviamente il dipendente in tale periodo abbia prestato effettivo servizio, dà diritto ad ulteriori 240 giorni di missione.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova il computo del limite massimo dei 240 giorni, purché le due località distino fra loro almeno 30 chilometri.

Il giorno di riposo settimanale, fruito nella località sede di missione, è considerato servizio di missione e come tale retribuito.



Ministero di Grazia e Giustizia

Si precisa che eventuali riposi compensativi, dovuti a recupero di lavoro straordinario espletato in eccedenza ai limiti medi e massimi di spesa previsti, fruiti nell'arco temporale del periodo di missione formalmente disposta, sono considerati servizio di missione a tutti gli effetti e come tale retribuiti.

Qualora il dipendente abbia maturato, al termine del periodo di missione formalmente disposta, giornate di riposo compensativo, le stesse non potranno essere fruite nella sede di missione; ciò al fine di evitare il prolungamento della missione stessa che, peraltro, comporterebbe un maggior onere a carico dello Stato per spese di soggiorno ed indennità di missione non legittimamente liquidabili.

7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale inviato in servizio temporaneo fuori della sede ordinaria di servizio ha diritto, qualora ne ricorrano i presupposti, ad essere indennizzato delle spese per vitto ed alloggio sostenute e regolarmente documentate oltre alla liquidazione della diaria di missione nella misura prevista.

Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonché il 75% delle presumibili spese di vitto e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita.

8 - UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il personale inviato in servizio fuori sede può usufruire dei seguenti mezzi di trasporto:



Ministero di Grazia e Giustizia

- a) - mezzo di linea ordinario (ferrovia e/o nave);
- b) - mezzo dell'Amministrazione;
- c) - mezzo proprio, se preventivamente autorizzato;
- d) - mezzo aereo, se preventivamente autorizzato.

Qualora il dipendente, inviato in missione, si serva di un mezzo di trasporto diverso da quello espressamente autorizzato, oltre ad assumerne ogni responsabilità che ne derivi, perde il diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute.

9 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o in nave nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso e per la classe di diritto spettante.

- **I CLASSE** per il personale Dirigente e Direttivo inquadrato nelle qualifiche funzionali IX - VIII e VII (art. 40 legge 395/90) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (Ispettore Superiore, Ispettore Capo, Ispettore, Vice Ispettore e Sovrintendente Capo).

- **II CLASSE** per tutto il rimanente personale.

Spetta, altresì, il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo o quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere, ed il loro uso sia autorizzato dall'Autorità che ha disposto la missione.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore o equiparata compete, altresì, il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un



Ministero di Grazia e Giustizia

compartimento singolo in carrozza con letto.

Il personale inviato in missione può usufruire, con conseguente rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, dei treni rapidi, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante.

I rimborsi per le spese di viaggio competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non ha titolo all'indennità di trasferta.

L'uso di trasporti marittimi e aerei, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, devono essere preventivamente autorizzati.

Qualora il dipendente si sia avvalso dei predetti mezzi di trasporto, senza la sussistenza della prevista preventiva autorizzazione, allo stesso può essere rimborsata la spesa, su presentazione del documento giustificativo, nel limite di quella che avrebbe sostenuto se avesse effettuato il viaggio in ferrovia.

10 - OBBLIGO DI RIENTRO IN SEDE

Il dipendente, seppure inviato in missione per incarichi di lunga durata, qualora la natura del servizio espletato non gli imponga il pernottamento, deve rientrare giornalmente in sede, quando:

- a) - la natura de' servizio che espleta, riferito alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta;
- b) - la località della missione non disti dalla sede ordinaria di servizio più di 90 minuti di viaggio con il mezzo di linea più veloce sulla base degli orari ufficiali dei servizi pubblici di linea. Per mezzo più veloce si intende il primo autobus o



Ministero di Grazia e Giustizia

treno in partenza dalla sede di missione che sulla base degli orari ufficiali impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede ordinaria di servizio (cfr. circolare n. 70 del 21.8.1978 del Ministero del Tesoro R.G.S.).

Si precisa, altresì, che qualora il provvedimento formale non disponga diversamente, il dipendente in missione, oltre all'uso del mezzo più veloce, ha anche l'obbligo di usare la via più breve di collegamento fra le due sedi.

Al dipendente inviato in missione in una località distante più di 800 Km dalla ordinaria sede di servizio, per raggiungere la quale occorra impiegare, con treno diretto, almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore alle 24 ore, con diritto all'indennità di missione. Altra sosta, con pari trattamento, è consentita dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Considerato che la norma non pone alcun limite di distanza entro cui va effettuata la sosta intermedia, si ritiene che, implicitamente, ammetta la possibilità di effettuare la stessa entro gli 800 chilometri e, quindi, non necessariamente dopo.

La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo, venendo meno, in tali casi, le condizioni di disagio che consentono la sosta.

11 - CASI DI ESCLUSIONE

L'indennità di missione non è dovuta per missioni espletate :



Ministero di Grazia e Giustizia

- a) - nelle ore diurne, per una durata inferiore alle 4 ore (N.B.: se il servizio è svolto in orario notturno 22 - 06, il trattamento compete anche per servizi di durata inferiore alle 4 ore e fino a 2 ore);
- b) - nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 Km dalla sede ordinaria di servizio.

Si rammenta, al riguardo, che il dipendente è tenuto a risiedere nel comune dove ha sede l'ufficio, la scuola o il servizio, salvo formale diversa autorizzazione della Amministrazione.

In quest'ultimo caso, però, un eventuale servizio espletato nell'ambito del comune nel quale il dipendente è stato autorizzato a risiedere, non dà diritto al trattamento di missione né ai conseguenti rimborsi.

Si precisa, in fine, che la circostanza che nella località di missione risieda la famiglia originaria del dipendente, non può indurre a definire tale località "abituale dimora" del predetto ancorché il medesimo vi trascorra i fine settimana, le festività o le ferie.

In tale ipotesi, pertanto, la corresponsione del beneficio è del tutto legittima.

- c) - nell'ambito della circoscrizione o zona d'appartenenza quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia.

In tali casi gli spostamenti territoriali costituiscono parte integrante del servizio stesso e, quindi, non legittimamente indennizzabili (es. Pianosa - Marina di Campo; Asinara - Stintino - Porto Torres).



Ministero di Grazia e Giustizia

d) - Nelle località distanti meno di 10 Km dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio, scuola o servizio, dove il dipendente presta servizio.

In tale ipotesi, qualora il dipendente presti servizio in una località isolata, il punto da prendere in considerazione, ai fini del computo della distanza dei 10 Km, è la casa municipale; tale computo va, invece, effettuato dall'ufficio, scuola o servizio qualora questi ultimi si trovino ubicati in località isolata.

Infatti, pur sussistendo entrambi i requisiti della distanza e della durata, può ricorrere la necessità di verificare se la località di missione faccia o meno parte del centro abitato sede di servizio. In caso affermativo, non compete alcun trattamento di missione.

L'indennità è dovuta qualora la località di missione risulti situata fuori dal centro abitato, indipendentemente dalla circostanza che la medesima sia o meno compresa nella circoscrizione territoriale del comune sede di servizio.

N.B. - Per centro abitato deve intendersi, oltre allo agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini (zona di periferia che pur saldandosi senza soluzione di continuità con il centro abitato, si sia sviluppata come ramificazione di esso) o gemmazioni (gruppo di abitazioni poste a qualche distanza dal centro abitato dimodoché tra quest'ultimo ed il nuovo nucleo si interponga uno spazio libero da costruzioni senza, purtuttavia, la presenza di un numero sufficiente di strutture, pubbliche o private - es. ospedali, scuole, servizi - tali da consentire una reale autonomia e indipendenza della zona periferica



Ministero di Grazia e Giustizia

rispetto al centro principale) dell'agglomerato stesso.

12 - ESAMI DI PROMOZIONE O DI PASSAGGIO A CARRIERA SUPERIORE

Il personale che si reca fuori della ordinaria sede di servizio, per partecipare ad esami di promozione o di passaggio a carriera superiore (per concorsi interni o pubblici con posti riservati al personale già in servizio presso la stessa Amministrazione) ha diritto al trattamento economico di missione ed ai rimborsi delle spese di viaggio e, quando non diversamente disposto, dei pasti e dei pernottamenti dal giorno antecedente gli esami, fino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al predetto beneficio coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

13 - INVIO ALL'OSPEDALE MILITARE PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

Il dipendente inviato presso un Ospedale Militare, sito in località diversa dalla sede di servizio, ha diritto al trattamento di missione e ai rimborsi delle spese sostenute e regolarmente documentate, nei seguenti casi :

- a) - visita fiscale al fine di stabilire l'idoneità o meno al servizio cui è preposto, in quanto l'accertamento è disposto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;
- b) - accertamenti medico legali, al fine di stabilire il riconoscimento di infermità dipendenti o meno da causa di servizio, qualora la visita abbia esito favorevole al dipendente, nella considerazione che tale accertamento è disposto a domanda dell'interessato.



Ministero di Grazia e Giustizia

Al personale cessato dal servizio, inviato d'autorità ad effettuare accertamenti dell'idoneità fisica, ai fini del collocamento in ausiliaria o nella riserva, o per visite di controllo per infermità contratte in servizio, compete solo il rimborso delle spese di trasporto personale.

14 - MALATTIA NELLA LOCALITA' DI MISSIONE

Nel caso in cui il dipendente si ammali nella località sede di missione e allo scadere del periodo formalmente disposto sia impossibilitato a rientrare in sede, è ammessa la corresponsione del trattamento di missione per il tempo strettamente necessario al recupero delle ottimali condizioni di salute che ne consentano il viaggio di rientro.

Nel caso di ricovero ospedaliero, invece, sarà liquidata la sola indennità di missione, ridotta del 50%, senza rimborso del vitto e dall'alloggio, presumibilmente a carico dell'amministrazione ospedaliera.

15 - RICHIAMO DAL CONGEDO ORDINARIO

Il dipendente che fruisce di un periodo di congedo ordinario in località diversa dalla ordinaria sede di servizio e che sia fatto rientrare per disposizione della Amministrazione, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione per le sole ore di viaggio, sia per il raggiungimento della sede di servizio che per l'eventuale ritorno nella località di villeggiatura al termine dell'esigenza che ne ha determinato il richiamo.

16 - PASTI CONSUMATI AL DI FUORI DELLA LOCALITA' DI MISSIONE

Il dipendente inviato in servizio di missione,



Ministero di Grazia e Giustizia

qualora ne ricorrano i presupposti, ha diritto al rimborso dei pasti consumati "in itinere", previa presentazione della documentazione giustificativa prevista, nei casi in cui:

- a) - la consumazione del pasto sia effettuata in treno, lungo l'itinerario per raggiungere la sede di missione o durante il viaggio di rientro, oppure in un esercizio commerciale situato lungo l'itinerario ferroviario qualora il dipendente si avvalga del diritto alla sosta per trasferte superiori agli 800 Km per le quali siano previste più di 12 ore di viaggio, per soste tecniche imprevedute o, durante i periodi di attesa, per coincidenze con altri mezzi di trasporto;
- b) - la consumazione del pasto sia effettuata durante il viaggio di andata o di ritorno, con l'utilizzazione del mezzo di trasporto proprio o dell'Amministrazione, sempreché non si dia luogo ad alcuna deviazione, se non autorizzata, dall'itinerario più breve fra le due sedi.
- c) - il personale inviato in missione continuativa presso una sede definita, qualora non sia disposto l'utilizzazione delle strutture messe a disposizione dall'Amministrazione, è tenuto a pernottare ed a consumare i pasti previsti presso strutture commerciali site nel comune sede di missione.

Qualora, per mancanza delle predette o per indisponibilità di posti nelle strutture alberghiere, il dipendente dovesse fruire di esercizi commerciali siti in località viciniori al comune sede di missione è tenuto, pena l'esclusione del rimborso delle spese sostenute, a



Ministero di Grazia e Giustizia

dimostrare, mediante idonea documentazione, la mancanza assoluta, nella città sede di missione, di alberghi, pensioni e ristoranti o l'impossibilità di posti disponibili.

17 - INIZIO DEL VIAGGIO IN GIORNATA FESTIVA

Premesso che il dipendente inviato in missione non ha l'obbligo di servirsi di treni la cui partenza o il cui arrivo ricada in ore notturne nè in giorno festivo, si precisa che qualora si inizi, comunque, il viaggio in una giornata festiva non si ha diritto al recupero del presunto giorno di riposo compensativo, in quanto tale beneficio compete solo nel caso di effettiva prestazione di attività lavorativa resa nel corso della festività o nel caso in cui il dipendente abbia espletato attività lavorativa per ore eccedenti l'orario d'obbligo.

18 - CONVOCAZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il personale chiamato a deporre davanti all'A.G., sita in località diversa dalla ordinaria sede di servizio del dipendente, per fatti inerenti il servizio, ha diritto al trattamento di missione ed ai relativi rimborsi, decurtati di quanto liquidato dalla Cancelleria dell'Organo Giudicante come "spese di giustizia".

Spese, quest'ultime, delle quali il dipendente dovrà sempre richiedere il rimborso al predetto Ufficio e, che, comunque, dovrà documentare alla Direzione del proprio Istituto, in sede di liquidazione del trattamento di missione.

Analogo trattamento compete al personale che, convocato dall'A.G. in qualità di imputato, sia prosciolto



Ministero di Grazia e Giustizia

da ogni addebito.

Tale procedura dovrà essere adottata anche nei confronti del personale in quiescenza, **sempreché ricorrano le condizioni anzidette.**

In tal caso, ovviamente, quale sede ordinaria deve essere intesa quella nella quale il dipendente in quiescenza ha eletto il proprio domicilio.

Al dipendente che per motivi disciplinari sia convocato a comparire innanzi al Consiglio di Disciplina, insediato in una località diversa dalla ordinaria sede di servizio, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese sostenute **nel solo caso in cui non venga comminata, nei di lui confronti, alcuna sanzione disciplinare.**

19 - CURE TERMALI

Il dipendente che si rechi fuori della ordinaria sede di servizio per effettuare un ciclo di cure termali, prescritte per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, ha diritto al trattamento di missione per le sole ore di viaggio di andata e ritorno, nonché al rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate fino alla concorrenza dell'importo della diaria di missione giornaliera vigente, moltiplicata per 12 giorni.

20 - INDENNITA' CHILOMETRICA

Nei confronti del personale che si reca in missione mediante l'uso, **debitamente autorizzato,** del proprio mezzo di trasporto, l'indennità chilometrica prevista dall'art.15 della legge 836/73 e successive integrazioni deve essere calcolata prendendo come base il **prezzo di un litro di**



Ministero di Grazia e Giustizia

benzina super praticato alla pompa della società AGIP, compagnia avente maggior diffusione sul territorio nazionale (crfs. Lettera Circolare n. 336964/3.1. del 5.2.1992).

21 - PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO "ANNULLATO".

L'annullamento, in sede giurisdizionale, di un provvedimento di trasferimento ritenuto illegittimo, comportando un effetto ripristinatorio "ex tunc", reintegra il dipendente nella sua sede originaria di servizio per cui, il servizio prestato nella nuova sede, assume le caratteristiche della missione e, come tale, va liquidata.

Del contenuto della presente sarà data massima diffusione al personale dipendente.-

IL DIRETTORE GENERALE